

“ Allegato -----”



Città di
GALLARATE

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

ILLUMINAZIONE CICLOPEDONALE CASCINETTA

CIG----- - ID procedura -----

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

			<i>importi in euro</i>
1	Importo fornitura		65.090,24
	Di cui per manodopera (35,80%)	Euro 23.302,31	
2	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza		600,00
T	Totale appalto (1 + 2)		65.690,24

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Foglio Patti e Condizioni e della lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento della fornitura a oggetto ILLUMINAZIONE CICLOPEDONALE CASCINETTA (art. 18 comma 1 e art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023).

L'esecuzione dell'appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

- a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati;
- b. D.lgs 31.12.2024, n.209 *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;
- c. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);
- d. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;
- e. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- f. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- g. le leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- h. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., i criteri ambientali minimi (CAM) in vigore e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- i. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- j. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose;
- k. Il vigente Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del Comune di Gallarate;
- l. Il Patto di Integrità del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2015, n. 124;
- m. Il vigente Codice di Comportamento del Comune di Gallarate.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa per l'ILLUMINAZIONE CICLOPEDONALE CASCINETTA articolate secondo gli interventi specificati al successivo art. 3.

L'appalto è soggetto, comunque, alle osservanze e disposizioni di leggi vigenti in materia di appalti e di prestazioni per conto di Enti pubblici.

ART. 3 – INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PARTICOLARI REQUISITI RICHIESTI

L'appalto di cui all'oggetto dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con materiale e mezzi a carico della Ditta aggiudicataria e in conformità alle condizioni espresse nel presente Foglio di Patti e Condizioni. Esso avrà inizio dopo l'avvenuta stipula della lettera commerciale contenente i patti contrattuali ovvero, in caso di urgenza, in seguito a specifica disposizione da parte del Settore LL.PP. e Patrimonio.

Si precisa che per gli interventi dovranno essere utilizzati idonee attrezzature e mezzi nonché prodotti registrati e approvati dalle competenti autorità, secondo le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e i criteri ambientali minimi (CAM) in vigore e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

ART. 4 – SPECIFICA DEGLI INTERVENTI E DETERMINAZIONE DEI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI

Le tipologie della fornitura e i relativi prezzi unitari a base d'asta sono quelli di seguito indicati:

VIA GIOTTO					
POS	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	Rimozione di corpo illuminante su palo escluso smaltimento	cad	8	€ 46,07	€ 368,56
2	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo	cad	8	€ 47,07	€ 376,56
3	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq	m	24	€ 3,70	€ 88,80
4	Fornitura e posa in opera di palo conico dritto	cad	15	€ 480,81	€ 7.212,15

	LAMINATO h 6,0 m FT, completo di morsettiera e portella palo				
5	F.p.o. di sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 60mm, raggio 500mm: altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m	cad	15	€ 130,13	€ 1.951,95
6	Fornitura e posa in opera 1m cavo FG16 di risalita interno palo	m	135	€ 2,89	€ 390,15
7	Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 16 mmq FG160R in cavidotto	m	410	€ 10,16	€ 4.165,60
8	Fornitura e posa in opera di muffola per giunzione cavi	cad	16	€ 90,19	€ 1.443,04
9	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie	cad	15	€ 328,50	€ 4.927,50
				Totale importo	€ 20.924,31

VIA PIETA' – PARCHEGGIO FRONTE CIMITERO					
POS	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	Fornitura e posa in opera di palo conico dritto LAMINATO h 5,5 m FT, completo di morsettiera e portella palo	cad	2	€ 425,20	€ 850,40
2	Fornitura e posa in opera 1m cavo FG16 di risalita interno palo	m	12	€ 2,89	€ 34,68
3	Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 16 mmq FG160R in cavidotto	m	32	€ 10,16	€ 325,12
4	Fornitura e posa in opera di muffola per giunzione cavi	cad	3	€ 90,19	€ 270,57
5	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello RHEA fino a 24 LED ottiche varie	cad	2	€ 368,25	€ 736,50
				Totale importo	€ 2.217,27

VIA PIETA' – VIA MARONCELLI AREA VERDE					
POS	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	Fornitura e posa in opera di palo conico dritto LAMINATO h 5,0 m FT, completo di morsettiera e portella palo	cad	25	€ 384,10	€ 9.602,50
2	Fornitura e posa in opera 1m cavo FG16 di risalita interno palo	m	150	€ 2,89	€ 433,50
3	Fornitura e posa in opera di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 16 mmq FG160R in cavidotto	m	365	€ 10,16	€ 3.708,40
4	Fornitura e posa in opera di muffola per giunzione cavi	cad	26	€ 90,19	€ 2.344,94
5	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie	cad	25	€ 328,50	€ 8.212,50
				Totale importo	€ 24.301,84

VIA CURTATONE					
POS	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie	cad	5	€ 328,50	€ 1.642,50
				Totale importo	€ 1.642,50

VIA CURTATONE – TRATTO TRA CAVALCAVIA E CIMITERO					
POS	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie	cad	5	€ 328,50	€ 1.642,50

				Totale importo	€ 1.642,50
--	--	--	--	-----------------------	-------------------

VIA PIETA' – CIMITERO					
POS	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie	cad	2	€ 328,50	€ 657,00
				Totale importo	€ 657,00

VIA PER BESNATE					
POS	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie	cad	5	€ 328,50	€ 1.642,50
				Totale importo	€ 1.642,50

VIA DEI SALICI (PARALLELO AUTOSTRADA)					
POS	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie	cad	5	€ 328,50	€ 1.642,50
				Totale importo	€ 1.642,50

VIA DEI SALICI (PARALLELO ALLA FERROVIA)					
POS	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	F.p.o. di sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 60mm, raggio 500 mm: altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m	cad	10	€ 130,13	€ 1.301,30
2	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie	cad	20	€ 328,50	€ 6.570,00
				Totale importo	€ 7.871,30

VIA DEI SALICI (PARALLELO ALLA FERROVIA)					
POS	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
1	F.p.o. di sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 60mm, raggio 500 mm: altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m	cad	4	€ 130,13	€ 520,52
2	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie	cad	8	€ 328,50	€ 2.628,00
				Totale importo	€ 3.148,52

				TOTALE IMPORTO FORNITURA	€ 65.690,24
--	--	--	--	---------------------------------	--------------------

Ai prezzi di appalto potrà essere applicata la disciplina di revisione degli stessi, qualora ricorrano le condizioni e i presupposti previsti dagli articoli 60, commi 2 e 2 bis del D.Lgs n. 36/20232 e s.m.i, (D.lgs 31.12.2024, n. 209, art. 23) nonché quanto prescritto dall'Allegato II.2 - bis al Codice.

Anche per la compensazione dei prezzi dovuto all'incremento dei costi delle materie prime trova applicazione quanto previsto al precedente capoverso.

ART. 5 – MODALITA' INERENTI ALL'AFFIDAMENTO

L'importo dell'appalto ammonta a:

	Importo prestazioni soggette a ribasso al netto I.V.A.	Di cui manodopera ricompreso nell'importo prestazioni	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso al netto I.V.A.	Importo complessivo stimato al netto I.V.A.
	Euro 65.090,24	Euro 23.302,31	Euro 600,00	Euro 65.690,24
Totali	Euro 65.090,24		Euro 600,00	Euro 65.690,24

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati, D.lgs. 31.12.2024, n.209 *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*), nonché dalle condizioni stabilite dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (c.d. Testo Unico della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).

L'appalto verrà affidato direttamente dall'Amministrazione Comunale, ai sensi degli articoli 50, comma 1, lett. b) e 62, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati, attraverso procedura di di e-procurement denominata Sintel di ARIA spa della Regione Lombardia, piattaforma di supporto per gli Enti locali della Regione Lombardia, comunque certificata per lo svolgimento di procedure di affidamento di pubblici appalti, ai sensi degli articoli 22, comma 2, 25 e 26, comma 3 del Codice (utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate – PAD), nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, di cui all' art. 49, commi 1 e 2 del sopra citato Decreto e degli ulteriori principi generali enunciati dallo stesso, ed in particolare in conformità ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza ed ai principi fondamentali di fiduciarità, efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del ripetuto D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio dello *sconto percentuale da applicarsi all'importo posto a base di appalto, di cui all'art. 4 del presente Foglio di Patti e Condizioni al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante, oltre a IVA ai sensi di legge*);

In particolare, la scelta dell'operatore economico, affidatario diretto del presente appalto, è avvenuta, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, tenendo conto che lo stesso risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto

Non saranno ammissibili offerte in rialzo rispetto ai prezzi di cui al predetto articolo 2.

L'Amministrazione Comunale potrà non aggiudicare l'appalto a suo insindacabile giudizio.

L'importo di affidamento corrisponderà all'importo risultante dall'offerta complessiva così come presentata dall'aggiudicatario e sarà pertanto da considerarsi al netto del ribasso offerto.

L'importo contrattuale, di cui al precedente capoverso, sarà comprensivo anche del costo della sicurezza aziendale (o interna o specifica) nonché del costo della manodopera che l'aggiudicatario, in sede di offerta, avrà dichiarato ed indicato.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente articolo, nello schema sopra riportato, non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'affidatario delle prestazioni darà atto che gli importi sopra specificati sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui è verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 6 – REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in competente bollo, dovrà riportare:

- l'indicazione del ribasso percentuale in termini di sconto percentuale da applicarsi all'importo posto a base di appalto, di cui all'art. 5 del presente foglio di Patti e Condizioni, al netto degli oneri della sicurezza e della manodopera computati dalla Stazione appaltante e di IVA ai sensi di legge);
- l'indicazione del costo della sicurezza aziendale (o interna o specifica) che l'affidatario intende applicare;
- l'indicazione del contratto nazionale applicato CCNL e codice CNEL associato o riconducibile alla tipologia richiesta;
- l'impegno, da parte dell'impresa, ad eseguire il servizio in oggetto alle condizioni espresse nel presente foglio di Patti e Condizioni.

La redazione dell'offerta comporta l'implicita dichiarazione da parte della Ditta di aver effettuato sopralluogo onde accertare l'esatta consistenza degli interventi oggetto del presente appalto.

ART. 7 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI, PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME – SCELTA DELL'APPALTATORE

Costituiscono parte integrante del presente, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza, le norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Nei prezzi di cui all'elenco riportato al precedente art. 4, sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle suddette condizioni generali, capitolati, istruzioni, prescrizioni tecniche, regolamenti, norme etc.

ART. 8 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VIGILANZA DEL COMUNE

La fornitura deve essere eseguita in conformità a quanto stabilito dal presente Foglio Patti e Condizioni, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune di Gallarate sotto la piena responsabilità dell'Impresa Appaltatrice.

Il Comune potrà designare uno o più incaricati che avranno il potere di effettuare le necessarie verifiche e controlli e di impartire alla ditta le necessarie direttive e le osservazioni opportune sull'andamento delle operazioni ai fini della conformità dell'esecuzione dell'appalto e del suo svolgimento alle condizioni stabilite.

Le prove e le verifiche, eventualmente eseguite dal Comune nell'esercizio delle suddette facoltà, non lo impegnano qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle lavorazioni/servizio/fornitura effettuato.

La presenza degli incaricati del Comune nel corso dell'esecuzione degli interventi non solleva la ditta ed il proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete.

L'Impresa è inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all'interno del luogo delle singole operazioni.

ART. 9 – DURATA DEL CONTRATTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 17 comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'esecuzione del contratto e l'inizio del servizio potrà avvenire solo dopo che la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento del servizio è divenuta efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 9 dello stesso art. 17.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis del D.lgs n. 36/2023, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 209/2024 alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità allo schema tipo 1.2, se riferita al singolo garante, o 1.2.1, se riferita a più garanti, allegato al D.M. n. 193 del 16 settembre 2022, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni. Dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'impegnativa di esecuzione dei servizi, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

Dopo aver effettuato il suddetto deposito cauzionale definitivo, la ditta Appaltatrice è tenuta, sotto pena di decadenza, a sottoscrivere l'eventuale contratto di appalto, se previsto, assolti gli adempimenti di legge richiesti, entro i termini che al riguardo saranno indicati dall'Amministrazione.

ART. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di fattura in modalità elettronica e compilata secondo le indicazioni delle vigenti leggi e previa attestazione di regolarità della prestazione, rilasciata da incaricato del Settore 3 comunale.

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti gli oneri derivanti dal pagamento delle prestazioni in oggetto, compresi oneri previdenziali ed assicurativi.

L'affidatario dell'appalto è in particolare tenuto ad osservare ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti da leggi, norme sindacali, assicurative nonché da consuetudini derivanti da contratti collettivi o disposizioni inerenti la manodopera.

A riguardo si precisa che, a richiesta l'affidatario deve trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti preposti. Qualora l'Amministrazione riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Pertanto, l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore pena la nullità assoluta del relativo contratto inserisce nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

La Stazione appaltante acquisirà d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore in tutti i casi in cui ciò è richiesto dalla legge.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dovrà essere comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato; tale congruità, per i lavori edili è verificata mediante l'attestazione di congruità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 giugno 2021 recante *“disposizioni in ordine alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili per i lavori pubblici e per quelli privati”*; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

ART. 12 – REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

In conformità all'Art.60, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs n. 29/2024, la Stazione appaltante valuterà le variazioni di prezzo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, con i criteri indicati nel suddetto Art. 23.

Tali variazioni di prezzo che comunque non possono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi dell'art.60, comma 4-quater del Codice;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis al Codice, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater del Codice.

Gli indici di prezzo di cui al comma 2, lettera b) sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 2, lettera b); tali disposizioni non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

L'allegato II.2-bis al Codice disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto. Di norma l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, contenuta nell'Allegato II.2-bis al Codice.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

La revisione prezzi sono attivate autonomamente dalla Stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto dei lavori, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Il direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore o minore onerosità subita dall'esecutore o dalla Stazione appaltante, con frequenza di monitoraggio coincidente con gli aggiornamenti degli indici revisionali applicabili all'appalto e individuati come sopra, e ne dà tempestiva comunicazione dell'esito al RUP e all'appaltatore.

La liquidazione dell'intero importo a titolo di revisione prezzi, verrà effettuata dalla Stazione appaltante con la rata di saldo, mediante l'emissione di un unico SAL ordinario, che riporterà separatamente l'importo contrattuale da quello della revisione prezzi.

ART. 13 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA E D'INFORTUNISTICA.

Il personale che l'Impresa mette a disposizione deve essere costantemente, per numero, quantità e professionalità adeguato all'impegno richiesto al servizio da eseguire, alla disponibilità delle attrezzature e dai materiali ed ai termini stabiliti nella comunicazione.

L'impresa è l'unica responsabile nell'esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, in conformità alle buone regole della tecnica e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento all'osservanza delle misure generali di tutela previste dal D. Lgs.vo n. 81/2008 e dovrà inoltre attenersi ai seguenti obblighi specifici:

- Attuare tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati; in particolare, per quanto concerne gli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 nonché da quanto disposto dal Decreto 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare n.4/2024 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, laddove richiesti dalla normativa vigente, dal **1° novembre 2024** gli operatori economici (imprese e lavoratori autonomi) che operano in

cantieri temporanei o mobili dovranno dichiarare e dimostrare con idonea documentazione l'avvenuta presentazione al portale dell'Ispettorato del Lavoro della prevista richiesta per il conseguimento della c.d. patente prescritta da tali normative per le attività di cantiere;

- Mantenere le aree interessate dalle operatività in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità;
- Provvedere alla manutenzione, al controllo prima dell'entrata in servizio ed al controllo periodico dei mezzi e delle attrezzature, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- Assicurare la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratti di materie e di sostanze pericolose;
- Effettuare l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi o fasi di lavoro/servizio/fornitura;
- Coordinare le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
- Impiegare macchine ed attrezzature provviste di marchi "CE" così come disposto dalla direttiva macchine approvata con D.P.R. 24/07/1996;
- Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del. Lgs. 81/2008;

Nell'esercizio delle prestazioni che formano oggetto del lavoro/servizio/fornitura, l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Impresa sarà tenuta in particolare all'osservanza delle norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennità varie, ecc.

L'affidatario esegue il lavoro/servizio/fornitura sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell'Amministrazione committente e dei terzi, ed evitando qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Compete esclusivamente all'Impresa ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità e i sistemi di organizzazione, di conduzione e di direzione tecnica;
- le prevenienze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento necessario per salvaguardare la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Impresa, restando il Comune, nonché il personale preposto alla sorveglianza, sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità ed indennizzi nonché da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Impresa deve designare un suo rappresentante in qualità di Direttore Tecnico, dotato delle necessarie facoltà di decisione nell'ambito delle operatività da eseguire e munito di regolare procura di firma. Egli deve essere sempre presente sul luogo degli interventi, rispondere in qualsiasi momento alle richieste del Comune e non potrà essere sostituito senza preventivo accordo con l'Amministrazione.

Se per imperizia, imprudenza, negligenza od inosservanza delle disposizioni di Legge o dei regolamenti, si rilevassero situazioni di pericolo alle persone, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, a carico della quale saranno tutti gli oneri necessari per il completamento degli interventi.

L'Impresa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio degli interventi e comunque entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici.

L'Impresa, se richiesto, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.

In particolare, l'Impresa si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme di Legge e le prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell'Ispettorato del Lavoro e di altri Enti Pubblici interessati.

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica dei competenti organismi di controllo, costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.

La ditta dovrà compilare e sottoscrivere il D.U.V.R.I. come specificato nello stesso documento e operare nel rispetto di quanto previsto.

ART. 14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE

L'esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.

Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;
- Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

L’esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.

In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

L’esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

ART. 15 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Foglio di Patti e Condizioni l’unito Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) predisposto dall’Amministrazione Comunale. Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità organizzative.

ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI D’APPALTO

Gli interventi verranno ordinati dal Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune mediante disposizioni di servizio impartite alla Ditta e di norma trasmesse a mezzo di posta elettronica (e-mail) o posta elettronica certificata (PEC). Nelle disposizioni di servizio oltre ai tempi di intervento potranno essere indicati i nominativi con relativi riferimenti (*telefono, indirizzo, etc.*) di cittadini, associazioni o altro da contattare a cura e spese della ditta aggiudicataria al fine di favorire una precisa individuazione della problematica segnalata e una migliore riuscita dell’intervento.

Nei casi di urgenza l’ordine potrà anche essere impartito verbalmente, telefonicamente con successiva conferma a mezzo di posta elettronica o pec.

La Ditta sarà tenuta a comunicare al Comune per iscritto i nomi delle persone delegate alla firma e il nominativo del tecnico che la Direzione Tecnica della Ditta riterrà di preporre per eseguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione del servizio.

Ogni variazione dovrà essere comunicata per iscritto.

ART. 17 – PENALITA’

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.9 per l’esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione delle stesse verrà applicata, ai sensi dell’art. 126 comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, comma 1 del D.lgs n. 36/2023, come modificato dall’art.45, comma 1 lett. a) del D.lgs. 31/12/2024, n. 209, una penale giornaliera pari all’1,0% dell’importo netto contrattuale.

L’inadempienza contrattuale sarà contestata mediante PEC e, decorsi cinque giorni dalla data di ricezione, senza che siano state fornite dall’aggiudicatario giustificazioni ritenute motivatamente valide dall’Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con trattenuta/e sui compensi in occasione delle liquidazioni delle fatture. L’Amministrazione comunale, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà avvalersi della cauzione definitiva di cui all’articolo 10 e/o compensare i predetti crediti con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale come stabilito dall’art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 122 del D.Lgs.31 marzo

2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto. Tale procedimento potrà comunque essere attivato in tutte le ipotesi.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 18 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- e) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
- f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
- g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale "prospetto paga" sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;
- h) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

ART. 19 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Nella formazione del prezzo delle prestazioni sono tenuti presenti e quindi sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente Foglio Patti e Condizioni della stazione appaltante.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- consentire libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri, al personale che eserciti la direzione o la sorveglianza dei lavori per eseguirvi le prove ed i controlli previsti nel presente;

- conservare e ripristinare le vie ed i passaggi che venissero interrotti temporaneamente con l'esecuzione del servizio, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie;

Restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi al rilascio delle autorizzazioni che dovessero essere necessarie nel rispetto della vigente normativa;

ART. 20 – CESSIONE DELL'APPALTO - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

In particolare, in conformità a quanto previsto dal citato art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificate dall'art. 41 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*" l'affidatario indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni/servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto.

Con riguardo a quanto indicato al precedente comma, in conformità a quanto prescritto dal citato art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si specifica che comunque:

- a) è vietato subappaltare la totalità dei lavori (o delle prestazioni) oggetto dell'appalto;
- b) è vietato subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni (o delle prestazioni) appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, (servizi/ forniture) come in precedenza specificamente individuata;
- c) è vietato il subappalto della prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'Amministrazione Comunale non corrisponderà direttamente i pagamenti ai subappaltatori, fatto salvo il caso che il subappaltatore o il subcontraente sia una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

il soggetto subappaltante è comunque tenuto a trasmettere all'Amministrazione copia delle fatture quietanzate dei pagamenti effettuati al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute effettuate.

L'intenzione di avvalersi dell'istituto del subappalto dovrà essere manifestata dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui all'atto dell'offerta vengano indicati da parte dell'appaltatore gli interventi che intende subappaltare nei termini sopra specificati, il medesimo dovrà provvedere al deposito dei relativi contratti di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle operatività; al momento del deposito dei contratti di subappalto l'appaltatore trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per eseguire appalti pubblici.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena della nullità, apposita clausola quale ciascuna delle parti del contratto stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010.

A seguito della richiesta di subappalto da parte dell'appaltatore e del deposito dei documenti sopra indicati, l'Amministrazione Comunale provvederà entro un termine di 30 giorni al rilascio di formale autorizzazione al subappalto, con possibilità di prorogare tale termine una sola volta. In assenza di un espresso provvedimento, in tal senso, l'autorizzazione in questione si intende concessa.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., senza costituzione in mora, e previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. ovvero PEC nel caso in cui non fosse garantito pienamente quanto stabilito nel presente Foglio Patti e Condizioni.

Nel caso di avvio del procedimento di cui all'art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all'esecutore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con l'esecutore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Progetto.

Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l'inadempimento per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, delibera la risoluzione del contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 22 – DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA'

L'operatore economico dichiara di impegnarsi ad acquisire copia del codice di comportamento del Comune di Gallarate, garantendo per sé e per i propri aventi causa il pieno e scrupoloso rispetto in ogni sua parte, utilizzando, allo scopo, il sito istituzionale del Comune e fornendo comunicazione di averlo scaricato ed acquisito ai propri atti. Il professionista dichiara, in questa sede, di aver ricevuto consegna del codice di comportamento in esame. L'operatore economico dichiara per sé e per i propri aventi causa, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n.190, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 06/11/2012, n. 190 e della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di dirigenti, titolari di posizione organizzativa e/o responsabili di procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena consapevolezza che, in caso di falsa dichiarazione, si determina l'esclusione dalla procedura di affidamento della commessa e/o la risoluzione ex lege del contratto, con addebito di risarcimento del danno. Il Dirigente comparente dichiara che nel procedimento di assegnazione della commessa da qua è stato garantito il pieno rispetto dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 10 comma 2 – lett. a) del PTPC approvato con deliberazione di Giunta Comunale 30/01/2019, n. 13, efficace ai sensi di legge. In analogo modo, la medesima dichiarazione viene resa dall'Appaltatore con riferimento alla citata norma di legge e ad ogni fine da essa previsto.

L'Appaltatore dichiara di accettare il patto d'integrità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 31/01/2025 n. 15, espressamente dichiarando che esso gli è pienamente noto quanto a contenuto e forze cogenti nelle regole menzionate dal rapporto contrattuale de quo, anche e soprattutto in relazione alle cause di nullità che essi dovessero prevedere.

ART. 23 – DISCIPLINA ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e nello specifico al rilascio della informativa liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche dati anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia tali situazioni preclusive alla stipulazione. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni e fatto salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Qualora la documentazione, successivamente pervenuta, accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120, recede dal contratto d'appalto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART. 24 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto il rappresentante del Comune elegge il suo domicilio nella residenza municipale ed il rappresentante della ditta appaltatrice nel recapito nell'ambito del territorio.

ART. 25 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi della normativa sopra indicata si informa che:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura;
- c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno del Comune implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e della Legge 07.08.1990 n. 241; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di fornitura; gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti aspettanti all'interessato sono quelli previsti dal regolamento stesso;
- f) "titolare" è il Comune di Gallarate come sede in via Verdi 2 - 21013 Gallarate;

ART. 26 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono devolute all'autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

ART. 27 - NORMATIVE APPLICABILI – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di incarico si rinvia:

- al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 e relativi allegati;
- al D.lgs 31.12.2024, n. 209;
- al del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;

Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona dell'Ing. Cristiano Tenti, responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Gallarate, tel. 0331 754264 - e-mail: tecnico@comune.gallarate.va.it, PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Cristiano Tenti